

Relazione tecnica

Aggiornamento per il trimestre aprile – giugno 2008 delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico, di ulteriori componenti e disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico

(deliberazione ARG/elt 38/08)

1 Premessa

1.1 La delibera oggetto della presente relazione tecnica definisce l'aggiornamento periodico (secondo trimestre 2008) del valore e delle disposizione di erogazione delle prestazioni patrimoniali imposte, di cui alla parte IV del "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-20011" (Testo Integrato¹).

1.2 Essa contiene elementi di novità relativamente ai seguenti profili:

- a) disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e in materia di regimi tariffari speciali;
- b) aggiornamento di alcune componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico, ai sensi dell'articolo 45.5 del Testo Integrato;
- c) revisione dei meccanismi di deroga previsti dal decreto legislativo n. 79/99.

1.3 Di seguito vengono analizzati nel dettaglio ciascuno dei tre profili appena elencati.

2 Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e in materia di regimi tariffari speciali

Erogazione conto A2 in favore di Sogin

- 2.1 Nel corso del 2008 sono previste alcune spese straordinarie per il riprocessamento all'estero del combustibile nucleare irraggiato, con conseguente significativo incremento delle esigenze finanziarie di Sogin a copertura degli oneri nucleari.
- 2.2 Per far fronte a tali aumenti di spesa, già con deliberazione n. 353/07 l'Autorità aveva adeguato in aumento l'aliquota della componente tariffaria A2, il cui valore medio a livello nazionale era passato da 0,10 a 0,18 centesimi di euro/kWh a far data dall'1 gennaio 2008.
- 2.3 Con la medesima delibera l'Autorità ha dato disposizioni alla Cassa per l'erogazione di 100 milioni di euro alla Sogin, da effettuarsi entro il 15 gennaio 2008, a valere sul Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 54.1, lettera a) del Testo integrato (di seguito: Conto A2).
- 2.4 Con la deliberazione oggetto della presente relazione tecnica viene dato mandato alla Cassa di provvedere, entro il 31 maggio 2008, all'erogazione alla Sogin, in acconto e salvo conguaglio, di ulteriori 150 milioni di euro a valere sul Conto A2.

Regimi tariffari speciali: proroga termine di cui alla deliberazione n. 190/09

- 2.5 La Commissione europea, con Decisione C(2006) 3225def, ha avviato la procedura di indagine formale in merito alla proroga fino al 31 dicembre 2010 dei regimi tariffari speciali per la fornitura di energia elettrica, previsti all'articolo 11, comma 11, della legge n. 80/05.
- 2.6 Nelle more della decisioni della Commissione europea, l'Autorità, con deliberazione n. 190/06, ha disposto che la Cassa riconosce la componente compensativa (disciplinata prima

¹ Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, c.s.m.i.

dall'articolo 73 del Testo integrato 2004-2007² e poi dal comma 74.4 del Testo integrato) alle utenze di cui al precedente punto, in seguito alla messa a disposizione, da parte del beneficiario del regime tariffario speciale, di apposita garanzia di pagamento rispetto all'obbligo di restituzione delle somme che risultassero indebitamente percepite in conseguenza di una eventuale decisione della Commissione Europea.

- 2.7 La suddetta a garanzia doveva essere tale da coprire le somme che sarebbero state erogate a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione n. 190/06 fino al 31 dicembre 2006. Detta scadenza è stata successivamente prorogata al 30 giugno 2007 (deliberazione n. 319/06) e al 31 dicembre 2007 (deliberazione n. 145/07), sempre nelle more di una decisione da parte della Commissione.
- 2.8 Con la decisione C (2007) 5400 del 3 aprile 2008, la Commissione europea ha ritenuto incompatibile con le norme del Trattato la proroga del regime tariffario speciale per la società Terni e sue aventi causa ed ha imposto il recupero delle somme eventualmente erogate, a tale titolo, nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007. Relativamente a detta decisione, le aventi causa della società ex-Terni hanno depositato ricorso al Tribunale di primo grado chiedendone l'annullamento, mentre il Governo italiano l'ha impugnata innanzi agli organi di giustizia comunitaria.
- 2.9 In attesa del pronunciamento della Commissione europea anche in relazione al settore dell'alluminio primario, il provvedimento oggetto della presente relazione dispone un ulteriore differimento al 30 giugno 2008 del termine di copertura delle garanzie di cui sopra, per la società Alcoa.

Regimi tariffari speciali: aggiornamento corrispettivo per il servizio di vendita

- 2.10 Il comma 74.4 del Testo integrato prevede che la componente tariffaria compensativa destinata a ciascun cliente finale, ammesso a beneficiare di regimi tariffari speciali, sia pari alla differenza tra:
- a) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione delle condizioni tariffarie agevolate previste per tali clienti dalla normativa vigente, al netto delle imposte e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa;
 - b) gli addebiti che deriverebbero dall'applicazione a tale cliente dei corrispettivi previsti per i servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita, al netto delle componenti tariffarie A e UC.

Il corrispettivo relativo al servizio di vendita di cui alla precedente lettera b) è fissato in via amministrativa dall'Autorità ed aggiornato trimestralmente.

- 2.11 Con deliberazione n. 159/07 e successivamente con deliberazione n. 348/07, l'Autorità ha definito una disciplina transitoria per i regimi tariffari speciali, in attesa di una riforma generale di detta disciplina, coerente con il nuovo assetto della vendita.
- 2.12 L'Autorità ha aggiornato, con deliberazione n. ARG/elt 37/08, le condizioni economiche del servizio di vendita di energia elettrica di maggior tutela.
- 2.13 Coerentemente con le precedenti decisioni dell'Autorità, il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica, per il trimestre aprile – giugno 2008, ai fini del computo della componente compensativa prevista dal comma 74.4 del Testo integrato, aggiorna i corrispettivi relativi al servizio di vendita di cui al comma 74.4, lettera b). I medesimi sono fissati pari ai corrispettivi in vigore al 30 giugno 2007 aggiornati, limitatamente alle componenti a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica e dei servizi di

² Testo integrato 2004-2007 è l'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04, c.s.m.i.

dispacciamento, espresse in centesimi di euro/kWh, tramite i coefficienti correttivi fissati nella Tabella 5 allegata alla delibera oggetto della presente relazione tecnica.

3 Aggiornamento componenti tariffarie

Componente A3

- 3.1 L'Autorità, con la deliberazione n. 249/06, ha modificato i criteri di determinazione e di aggiornamento della componente del prezzo di cessione relativa al Costo evitato di combustibile di cui al titolo II del provvedimento CIP n. 6/92.
- 3.2 In conseguenza di alcune sentenze del TAR Lombardia, che nel corso del 2007 aveva accolto i ricorsi presentati da numerose società avverso la deliberazione n. 249/06, l'Autorità, con deliberazione n. 159/07, aveva disposto prudenzialmente un primo aumento della componente A3 a 1,20 centesimi di euro/kWh, a partire dal terzo trimestre 2007, in attesa degli esiti dell'appello presentato al Consiglio di Stato avverso alle suddette sentenze.
- 3.3 Nel gennaio del 2008 il Consiglio di Stato ha riformato le precedenti sentenze del TAR, ripristinando la deliberazione n. 249/06. Ciò comporta una considerevole riduzione dell'onere in capo al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate (di seguito: Conto A3), rispetto a quanto precedentemente stimato in esito all'annullamento disposto in primo grado della medesima deliberazione n. 249/06.
- 3.4 Il Conto A3, tuttavia, risulta tutt'ora gravato da un indebitamento di oltre 600 milioni di euro nei confronti del Conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione, alimentato dalla componente tariffaria A6 (di seguito: Conto A6) a cui si deve aggiungere la circostanza per cui il Gestore dei servizi elettrici S.p.A., negli ultimi 12-18 mesi, ha dovuto far ricorso a fonti di finanziamento esterne per garantire il completo e tempestivo pagamento delle incentivazioni previste dalla normativa Cip 6/92.
- 3.5 Inoltre, occorre osservare come i riferimenti rilevanti per il calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale, in relazione al quale è aggiornata la componente di costo evitato di combustibile degli impianti Cip 6/92, hanno mostrato negli ultimi mesi forti rialzi, rendendo probabile, nel corso del 2009, un conguaglio a favore dei produttori Cip 6/92 rispetto al costo evitato di combustibile riconosciuto in acconto nel 2008, con conseguente aggravio di oneri.
- 3.6 Con la deliberazione oggetto della presente relazione tecnica, pertanto, viene disposto l'adeguamento in diminuzione dell'aliquota media della componente A3, tenendo però conto anche dell'esigenza di graduale restituzione delle somme anticipate dal Conto A6 e del probabile onere aggiuntivo collegato al conguaglio sui costi evitati di combustibile riconosciuti in acconto nel 2008.
- 3.7 L'aliquota media della componente tariffaria A3, per il secondo trimestre (aprile – giugno) 2008, viene pertanto fissata pari a 1,017 centesimi di euro/kWh.

Componente A6

- 3.8 Con deliberazione n. 76/07 l'Autorità ha modificato le modalità di esazione della componente tariffaria A6, prevedendo che, con decorrenza 1 luglio 2007, ai clienti finali parti di contratti per utenze non di illuminazione pubblica, detta componente sia applicata con aliquote espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per mese e con aliquote espresse

in centesimi di euro/kW per mese, differenziate per un massimo di quattro scaglioni di potenza.

- 3.9 Le aliquote della componente A6 vigenti nel primo trimestre (aprile – giugno) 2008 erano state dimensionate per garantire disponibilità finanziarie tali da far fronte ai pagamenti previsti nel corso del 2008 e del 2009 in capo al Conto A6, anche in assenza di restituzione del credito vantato nei confronti del Conto A3.
- 3.10 Inoltre, secondo le informazioni rese disponibili dalla Cassa e dal GSE, emerge una possibile eccedenza di gettito raccolto rispetto agli oneri in capo al Conto oneri per la compensazione delle perdite di energia elettrica, di cui al comma 54.1, lettera n) del Testo integrato (di seguito: Conto UC5). Detta eccedenza, quando accertata in via definitiva, potrà essere destinata a copertura degli oneri pendenti su altri conti di gestione.
- 3.11 Le mutate condizioni del Conto A3 e la possibile destinazione al medesimo conto degli eventuali residui del Conto UC5, secondo quanto sopra descritto, rendono probabile una restituzione almeno parziale al conto A6 delle somme da questi anticipate al medesimo conto A3.
- 3.12 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica viene pertanto disposto l'adeguamento in diminuzione dell'aliquota della componente tariffaria A6. Il valore medio delle aliquote in vigore nel secondo trimestre (aprile – giugno) 2008 (espresso ancora, per ragioni statistiche, in centesimi di euro/kWh) è dunque fissato pari a 0,050 centesimi di euro/kWh.

4 Revisione dei meccanismi di deroga

- 4.1 Il decreto legislativo n. 79/99 (articolo 3, comma 11) prevede che la quota parte del corrispettivo a copertura degli oneri generali a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, sia definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
- 4.2 In ottemperanza a detta disposizione, il comma 72.1 del Testo integrato 2004-2007 prevedeva che le aliquote delle componenti tariffarie A dovute da soggetti parti di contratti per utenze di media e alta/altissima tensione, per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh, fossero pari a 0.
- 4.3 La degressività prevista dal legislatore nel decreto legislativo n. 79/99 era pertanto ottenuta con due soli scaglioni di consumo, l'uno che prevedeva l'applicazione dell'aliquota piena, l'altro completamente esente, rendendo poco graduale l'effetto del meccanismo di deroga.
- 4.4 Nel documento per la consultazione 2 agosto 2007 (atto n. 34/07) l'Autorità ha presentato i propri orientamenti relativamente all'adozione di interventi mirati a correggere gli effetti prodotti dalle deroghe previste dal comma 72.1 del Testo integrato 2004-2007. Detti orientamenti tenevano conto delle osservazioni raccolte in un precedente documento per la consultazione pubblicato in data 27 febbraio 2007 (atto n. 12/07).
- 4.5 In sintesi, il documento per la consultazione 2 agosto 2007 ha proposto di adottare una soluzione che prevede uno sconto pari al 50% sulle aliquote unitarie (esprese in centesimi di euro/kWh), da applicare in misura uguale su tutti i consumi che eccedono la soglia di 4 GWh/mese e fino a 12 GWh/mese, e la completa esenzione per i consumi eccedenti quest'ultima soglia. Il documento ha proposto anche che gli oneri derivanti dall'estensione dei meccanismi di deroga siano redistribuiti all'interno delle tipologie contrattuali interessate alla revisione.

- 4.6 L'Autorità ha altresì proposto di applicare le modifiche ai meccanismi di deroga con gradualità, al fine di attenuarne l'impatto sui clienti finali. In particolare, nel documento per la consultazione 2 agosto 2007 si proponeva di procedere ad un assorbimento graduale della differenza tra l'aliquota prevista dalla nuova disciplina (di seguito anche richiamata come: articolazione tariffaria obiettivo) e quella valutata sulla base della disciplina tariffaria vigente nell'anno 2007. L'assorbimento era previsto che fosse attuato in occasione di aumenti o diminuzioni dei livelli tariffari delle componenti A, come disposti dall'Autorità in sede di aggiornamento trimestrale delle medesime, concentrando gli aumenti sui consumi per le quali detta differenza è positiva e le diminuzioni sui consumi per le quali detta differenza è negativa.
- 4.7 Con deliberazione n. 348/07 l'Autorità ha previsto di procedere, a partire dal 1 aprile 2008, all'attivazione del nuovo sistema di deroghe all'imposizione delle componenti A, da attuarsi secondo quanto indicato nel documento per la consultazione 2 agosto 2007, ad invarianza del gettito garantito dalle tipologie interessate.
- 4.8 Con la medesima deliberazione è stato altresì disposto che la scaglionatura dei corrispettivi per livello di consumo avvenga gradualmente, assorbendo in modo differenziato le variazioni in diminuzione e in aumento delle componenti A disposte a partire dall'1 gennaio 2008, sempre in conformità con quanto previsto dal documento per la consultazione 2 agosto 2007.
- 4.9 La deliberazione n. 348/07 ha previsto pertanto che, a partire dall'1 aprile 2008, le componenti tariffarie A2, A3, A4 e A5, almeno in relazione ad utenze in alta e altissima tensione, siano differenziate prevedendo scaglioni di consumo mensile
- a) fino a 4 GWh;
 - b) oltre 4 GWh fino a 8 GWh;
 - c) oltre 8 GWh fino a 12 GWh;
 - d) oltre 12 GWh.
- 4.10 La deliberazione oggetto della presente relazione tecnica dà attuazione alla riforma delle deroghe in materia di applicazione degli oneri generali, a partire dai clienti in alta e altissima tensione, in coerenza con quanto previsto con deliberazione n. 348/07.
- 4.11 L'articolazione tariffaria obiettivo delle componenti A2, A3, A4 e A5 per i clienti in alta e altissima tensione risulta pertanto essere:
- a) aliquote differenziate su tre scaglioni di consumo mensile, vale a dire da 0 a 4 GWh/mese, oltre 4 GWh/mese fino a 12 GWh/mese, oltre 12 GWh/mese;
 - b) applicazione allo scaglione tra 4 e 12 GWh/mese di una aliquota pari al 50% di quella applicata al primo scaglione e di un'aliquota nulla per i consumi eccedenti i 12 GWh/mese;
- 4.12 L'articolazione di cui ai punti precedenti, riguarda solo la parte delle componenti espressa in quota variabile; inoltre non è previsto che la nuova articolazione abbia riflessi sulla struttura della componente tariffaria A6, che, come sopra ricordato, dal 1 luglio 2007, è applicata con aliquote espresse in centesimi di euro/punto di prelievo per mese e con aliquote espresse in centesimi di euro/kW per mese. Rispetto a questa impostazione di invarianza dei criteri di applicazione della componente A6, fanno eccezione le forniture per le quali si è ritenuto congruo continuare a prevedere una componente in quota variabile, come i quantitativi di energia elettrica per trazione delle Ferrovie dello Stato in eccesso rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del DPR 22 maggio 1963, n. 730.

- 4.13 In conformità con quanto previsto dalla deliberazione n. 348/07, il provvedimento oggetto della presente relazione dispone un percorso di gradualità nel passaggio dalle modalità attuali di esazione delle componenti A2, A3, A4 e A5 per i clienti in alta e altissima tensione e quanto previsto, a tendere, nell'articolazione tariffaria obiettivo sopra descritta.
- 4.14 Sono state pertanto modificate le strutture di esazione delle componenti tariffarie A2, A3 e A4, per i clienti in alta e altissima tensione, in quanto la relativa aliquota, calcolata secondo la struttura tariffaria precedente alla riforma (di seguito: aliquota pre-riforma aggiornata), ha registrato, a partire dall'1 gennaio 2008, una variazione in aumento o in diminuzione, adottando una struttura intermedia calcolata come segue:
- a) un primo scaglione di consumo (fino a 4 GWh/mese) con una aliquota pari alla aliquota pre-riforma senza aggiornamento (in caso di aumento) o aggiornata (nel caso di diminuzione);
 - b) un secondo scaglione di consumo (dai 4 agli 8 GWh/mese), con una aliquota calcolata per differenza (tenuto conto di quanto precisato nei punti successivi), imponendo l'isogettito rispetto all'applicazione generalizzata della aliquota pre-riforma aggiornata;
 - c) un terzo scaglione di consumo (dagli 8 ai 12 GWh/mese) con aliquota fissata (sia in caso di aumento che di diminuzione) per consentire di raccogliere circa lo 0,5% del gettito complessivo attribuito alla tipologia contrattuale per la specifica componente;
 - d) un quarto scaglione di consumo (sopra i 12 GWh/mese) con una aliquota pari a 0.
- 4.15 Detta struttura intermedia non viene adottata nel caso in cui le aliquote risultino incoerenti con l'articolazione tariffaria obiettivo, in particolare con l'aliquota del secondo scaglione superiore a quella del primo. In tal caso, viene adottata direttamente l'articolazione tariffaria obiettivo .
- 4.16 La struttura dell'aliquota tariffaria A5, la cui aliquota pre-riforma aggiornata non ha subito variazioni in aumento o in diminuzione a partire dal 1 gennaio 2008, è rimasta invariata.
- 4.17 Pertanto, le aliquote delle componenti tariffarie A per le utenze in alta e altissima tensione in vigore nel secondo trimestre (aprile – giugno) risultano come illustrato nella tabella I. Detta tabella riporta anche il valore delle aliquote relative al quarto trimestre 2007 e al primo trimestre 2008, delle aliquote pre-riforma aggiornate al secondo trimestre 2008 e della corrispondente articolazione tariffaria obiettivo.

Tabella 1- Articolazione obiettivo e gradualità della riforma dei meccanismi di esazione per le aliquote delle utenze in alta e altissima tensione

	aliquota IV trim 07		aliquota I trim 08		aliquota preriforma aggiornata II trim 08		Articolazione tariffario obiettivo II trim 08				Aliquota riforma graduale II trim 08			
	fino 8 GWh/mese	sopra 8 GWh/mese	fino 8 GWh/mese	sopra 8 GWh/mese	fino 8 GWh/mese	sopra 8 GWh/mese	fino 4 GWh/mese	tra 4 e 8 GWh/mese	tra 8 e 12 GWh/mese	sopra 12 GWh/mese	fino 4 GWh/mese	tra 4 e 8 GWh/mese	tra 8 e 12 GWh/mese	sopra 12 GWh/mese
A2	0,08	0,00	0,15	0,00	0,150	0,000	0,168	0,084	0,084	0,000	0,168	0,084	0,084	0,000
A3	1,09	0,00	1,09	0,00	0,924	0,000	1,020	0,510	0,510	0,000	0,924	0,914	0,043	0,000
di cui	0,03	0,00	0,03	0,00	0,030	0,000	0,033	0,017	0,017	0,000	0,030	0,029	0,004	0,000
A4	0,24	0,00	0,22	0,00	0,221	0,000	0,244	0,122	0,122	0,000	0,221	0,220	0,007	0,000
A5	0,01	0,00	0,01	0,00	0,010	0,000	0,011	0,006	0,006	0,000	0,010	0,010	0,000	0,000
A6	0,23	0,00	0,11	0,00	0,055	0,000	0,061	0,031	0,031	0,000	0,061	0,031	0,031	0,000
Somma	1,42	0,00	1,47	0,00	1,305	0,000	1,443	0,722	0,722	0,000	1,323	1,228	0,134	0,000

(A6 applicata all'energia elettrica per trazione delle Ferrovie dello Stato in eccesso rispetto ai quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, del DPR 22 maggio 1963, n. 730)

28 marzo 2008

Il Direttore della Direzione Tariffe
ing. Egidio Fedele Dell'Oste